



Roma, 31 gennaio 2022

Circolare n. 32/2022

Oggetto: Notizie in breve.

Previdenza – Autoliquidazione INAIL – Anche quest’anno l’INAIL ha riepilogato gli adempimenti che le aziende devono effettuare entro il **16 febbraio p.v.** per l’autoliquidazione 2021/2022. Come è noto, tramite l’autoliquidazione le imprese dovranno regolarizzare entro la predetta data la rata di premio relativa al 2021 ed effettuare il pagamento del premio 2022 in un’unica soluzione o come prima rata. Il termine per la presentazione delle retribuzioni effettivamente erogate nel 2021 è stato fissato al **28 febbraio 2022**. Come di consueto per agevolare l’autoliquidazione l’INAIL ha predisposto anche un’apposita guida illustrativa reperibile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html>

Previdenza – Proroga misure agevolative Legge Bilancio 2021 - L’INPS ha comunicato che la Commissione europea ha prorogato l’autorizzazione all’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) fino al 30 giugno 2022 (in precedenza 31 dicembre 2021). In particolare, si tratta degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro per l’assunzione di giovani under 36, di donne svantaggiate e della decontribuzione Sud - Messaggio INPS n. 403 del 26.1.2022.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. [17/2021](#) e [8/2021](#)
Allegati due
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2022
Sottofascicolo: autoliquidazione
Sottofascicolo: servizi telematici
Internet: si
Minisito: si
Altri Uffici: si
Autore: ap

Alle Strutture territoriali

Oggetto: pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021, pari allo 0,10%¹, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del dpr 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2022	16 febbraio 2022	0
2°	16 maggio 2022	16 maggio 2022	0,00024384
3°	16 agosto 2022	22 agosto 2022 ²	0,00049589
4°	16 novembre 2022	16 novembre 2022	0,00074795

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

¹ www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

² Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 e Articolo 18, comma 1, decreto legislativo 241/1997.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 26-01-2022

Messaggio n. 403

OGGETTO: Proroga delle misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l'occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l'occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l'altro, disciplinato speciali misure agevolative volte all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell'occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione

alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

- la decontribuzione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
- l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021;
- l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 *final* del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 *final*, ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del *Temporary Framework*, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, è innalzato a:

- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori [\[1\]](#).

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l'esonero giovani e per l'esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all'agevolazione per l'assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*", si precisa che, per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall'Istituto con riferimento alle modalità di fruizione delle misure in oggetto.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - *Financial and insurance activities*. Si evidenzia che la sezione "K" della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione Ateco2007.